



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

AREA TECNICA

**CAPITOLATO SPECIALE DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA ALBIOLO E VIA FALCONE**

PERIODO DAL 16/09/2026 AL 15/08/2029

CIG: _____

COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it

Sommario

1. OGGETTO	3
2. DURATA.....	3
3. FINALITÀ.....	3
4. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI	3
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
6. MANUTENZIONE	5
6.1. MANUTENZIONE ORDINARIA	5
6.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7
7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
7.1. IMPIANTI SPORTIVI	8
7.2. ATTIVITÀ SPORTIVE APERTE AL PUBBLICO.....	9
7.3. SPESE NECESSARIE PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	9
7.4. PERSONALE	10
7.5. VARIE	10
8. ONERI DEL CONCEDENTE	11
9. REFERENTE E DOMICILIO.....	11
10. ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	11
11. ATTIVITÀ PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI	12
12. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DI REGOLAMENTI.....	12
13. STRUMENTI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	12
14. ELEMENTI ECONOMICI	14
14.1 INTROITO TARIFFE.....	14
14.1 CONTRIBUTO COMUNALE.....	14
15. GARANZIA DEFINITIVA - FIDEIUSSIONE.....	14
16. VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	15
17. DIVIETO DI CESSIONE E SERVIZI SUBAFFIDATI.	15
18. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO.....	16
19. RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE	16
20. PENALI	17
21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
22. RECESSO	18
22.1 CONCEDENTE.....	18
22.2 CONCESSIONARIO	18
23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	18
24. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	19
25. Art. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19

1. OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione per la gestione dei seguenti impianti sportivi di calcio cittadini:

- Campo sportivo di Via Albiolo con relative pertinenze;
- Campo sportivo di Via Falcone con relative pertinenze.

Le strutture e le aree oggetto del presente capitolato sono individuate nell'allegato "6_DESCRIZIONE IMPIANTI" che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato; sono comprese negli impianti sportivi sopra indicati tutte le aree verdi e pertinenze, le strutture adibite a spogliatoi e servizi, le attrezzature funzionali alle attività sportive.

L'affidamento della concessione viene effettuato dal Comune di Faloppio (Concedente) ed accettato dal Concessionario, alle condizioni indicate nel presente capitolato, nei suoi allegati, nei documenti di gara.

Qualora, nel corso della vigente concessione, vengano realizzate da parte del Comune di Faloppio strutture da adibire a nuovi servizi, e/o gli impianti sportivi oggetto della concessione dovessero subire modifiche, ampliamenti, adeguamenti, essi ricadranno automaticamente nella disciplina prevista dal presente capitolato. La concessione di tali strutture avverrà con apposito atto scritto.

2. DURATA

La durata dell'affidamento è stabilita in anni 3 decorrenti dal 01.09.2026 e fino al 31.08.2029.

La concessione non è soggetta a proroghe ai sensi dell'art. 178, c.5 del D.Lgs. 36/2023.

3. FINALITÀ

Interesse e obiettivo principale del Comune di Faloppio è di favorire il libero esercizio dell'attività sportiva calcistica, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d. lgs 36/2021 e s.m e secondo gli obiettivi indicati all'art. 3 comma 2 del D. lgs 36/2021 e s.m. Dovrà inoltre essere promossa la collaborazione con Associazioni/Istituzioni del territorio per la promozione di attività sportive e/o aggregative rivolte alla cittadinanza.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare gli impianti e a gestirli secondo quanto indicato nel presente capitolato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui ai documenti di gara, e nel pieno rispetto dell'offerta tecnica proposta dallo stesso Concessionario in sede di gara.

È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal Comune di Faloppio.

4. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono dati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e noti al Concessionario con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze diritti di qualsiasi sorta.

Entro il termine fissato dal Concedente verrà sottoscritto il verbale di stato di consistenza degli impianti sportivi, delle relative pertinenze, delle attrezzature e accessori e la presa consegna delle strutture oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario ne farà l'uso previsto negli art. 5-6-7 del presente capitolato, rispettando tutte le norme di igiene e di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare gli impianti sportivi per la durata indicata nel successivo art. 13, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

L'accesso agli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e a tutte le società e associazioni sportive. In particolare le Associazioni/Società sportive e i cittadini residenti nel Comune di Faloppio devono fruirne in via prioritaria. Il Concessionario deve consentire che per tutta la durata della concessione gli impianti sportivi siano realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo senza distinzioni.

Sono vietate ed escluse:

- manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici;
- feste e/o incontri con il conseguente divieto di utilizzare le strutture per attività non riconducibili al corretto utilizzo sportivo se non concordato precedentemente con il Concedente per scopi di interesse pubblico.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione e con risorse proprie. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato, nonché le normative vigenti, contemplano. È obbligato a servirsi degli impianti sportivi, attrezzature e arredi presenti esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà assicurare lo svolgimento di attività sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative, aggregative e per lo svago e la socializzazione dei cittadini in linea con la destinazione d'uso degli impianti e delle relative pertinenze e dovrà contribuire al loro buon funzionamento e al mantenimento e adeguamento delle attrezzature necessarie.

In caso di organizzazione di particolari iniziative di tipo aggregativo e ricreativo sarà possibile richiedere da parte del Concessionario al Comune di Faloppio di effettuare aperture straordinarie dell'impianto in deroga a quanto sopra indicato.

Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale.

6. MANUTENZIONE

6.1. MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria¹, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature/arredi e delle aree verdi, sono di competenza esclusivamente del Concessionario, a propria cura e spese, al fine di mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli impianti sportivi e relative pertinenze, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature, il mantenimento degli arredi, provvedendone, ove necessario alla sostituzione.

In caso di malfunzionamento degli impianti (tecnico, idraulico, riscaldamento, elettrico e simili) e/o delle attrezzature, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o comunque nei tempi tecnici necessari.

Il Concedente avrà diritto, tramite il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, con visite periodiche e/o sopralluoghi, di controllare la puntuale esecuzione delle opere di manutenzione e, in caso di riscontrate mancanze, prescrivere i lavori occorrenti al mantenimento del buono stato di efficienza delle strutture. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e a spese del Concessionario entro i termini concordati.

Nel caso di constatata inadeguatezza della manutenzione ordinaria, sia essa irregolare o per mancata realizzazione, il Concedente previa contestazione scritta e indicazione della spesa necessaria si avvarrà della facoltà di eseguirla direttamente; il Concessionario dovrà effettuare il pagamento degli importi equivalenti all'attività di manutenzione ordinaria non eseguita.

Sono a carico del concessionario anche tutti gli adeguamenti richiesti dalle Federazioni sportive/enti di promozione sportiva in conseguenza alla modifica dei propri regolamenti, funzionali al regolare svolgimento delle attività sportive presso gli impianti sportivi indicati all'art. 1. (lettere A-B-C).

Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la risoluzione del rapporto contrattuale a fronte di preventiva diffida ex art. 1454, cod. civ., con congruo termine da assegnarsi in relazione alla specifica lavorazione, restando inteso che, in caso di risoluzione contrattuale, nulla potrà essere richiesto al comune a titolo di indennizzo o altro.

Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un apposito registro sugli interventi manutentivi effettuati e sullo stato delle strutture e degli impianti presenti aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire con l'annotazione e la descrizione delle operazioni effettuate in modo da consentire il controllo delle operazioni medesime.

Le operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria cui il Concessionario è tenuto a provvedere sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei successivi paragrafi.

6.1.1 operazioni giornaliere

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

6.1.2 operazioni settimanali

- irrigazione del terreno di gioco
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;

¹ Ai sensi del D.P.R.380/2001- art. 3 comma 1 lettera a) si definisce come intervento di manutenzione ordinaria, l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura.

6.1.3 operazioni periodiche o occasionali

per i campi sportivi in generale:

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.

per i locali accessori

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) dell'infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi e/o in punti particolarmente esposti;
- riparazione delle apparecchiature manomesse, di infissi lesionati, sostituzione di vetri e infissi per rotture;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;

per gli impianti elettrici:

- sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne (inclusi i quadri elettrici) e loro mantenimento a norma di legge;
- verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (si evidenzia che per le strutture soggette a p.i. deve essere fatta ogni due anni);

per l'impianto idrico igienico-sanitario:

- adozione di tutta la profilassi per prevenire il rischio legionella ai sensi del decreto n. 18 del 23/02/2023, ad esempio: effettuare regolarmente una accurata pulizia e disinfezione dei filtri (filtri ai punti terminali della rete ed eventuali filtri posti prima o dopo i serbatoi di accumulo) con cadenza mensile ed all'occorrenza sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi
- sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

- pulizia, disincrostazione e, all'occorrenza, sostituzione tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; fluxare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;
- Sostituzione delle guarnizioni ed altre parti usurate;
- fluxaggio periodico nei tratti di rete in cui vi sia un ristagno d'acqua (bracci morti) per lunghi periodi di tempo;
- Ispezione dei tratti di rete in prossimità di diramazioni o intersezioni;

per l'impianto antincendio (qualora presente):

- controllo e verifica periodica di funzionamento dei presidi attivi e passivi (estintori, impianti EVAC, luci d'emergenza ecc.);
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate;

Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle modalità sopra elencate, ivi compresi gli indumenti degli operatori, i detergenti, solventi, detersivi. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

6.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria² delle strutture e degli impianti indicati all'art.1 sono a carico del Comune di Faloppio.

6.2.1 Interventi di entità inferiore a 5.000 €

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria di entità non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), potrà effettuarli direttamente su autorizzazione espressa dell'Ufficio Tecnico Comunale. Al completamento dei lavori dovrà essere presentata documentazione e certificazione inerenti ai lavori eseguiti e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti, affinché possa essere effettuato il controllo finale dell'esecuzione e della congruità dei costi.

Il Concessionario sarà responsabile sotto ogni profilo degli adempimenti connessi alla realizzazione dei lavori e dei contratti sottoscritti con i fornitori, aziende e prestatori d'opera.

Tutte le opere di manutenzione straordinaria realizzate dal Concessionario alle condizioni richiamate in precedenza, diverranno di piena esclusiva proprietà del Comune di Faloppio, successivamente all'acquisizione delle necessarie certificazioni rilasciate dai tecnici abilitati ed a seguito del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In corso d'opera è facoltà del Concedente di avvalersi del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o di personale incaricato per verificare l'andamento dei lavori.

² Ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 3 comma 1 lettera b) si definisce come intervento di manutenzione straordinaria, tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.

Per i lavori straordinari di entità superiore provvederà il Concedente.

6.2.2 Interventi di entità superiore a 5.000 €

Qualora il Concedente non sia in grado di provvedere all'esecuzione di lavori, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente anche per importi maggiori a € 5.000,00. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione.

L'esecuzione di interventi manutentivi straordinari non autorizzati da parte del Concedente, comporta il pagamento di una penale di cui all'art. 20.

6.2.3. Innovazioni e modifiche agli impianti

Il Concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni agli impianti anche temporaneamente e/o per esigenze organizzative proprie, né cambiare la destinazione d'uso dei locali, senza specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il Concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, intenda realizzare a propria cura e spese, addizioni e migliorie, queste, qualora riguardanti beni immobili, divengono proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che il Concessionario possa richiedere indennizzo.

6.2.4. Programmazione degli interventi

Il Concedente si riserva di decidere il periodo di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (se non sussistono evidenti ragioni di urgenza per la sicurezza degli impianti che richiedono interventi immediati) previa comunicazione, con congruo anticipo, al Concessionario compatibilmente con la programmazione annuale delle attività. Nel caso l'esecuzione degli interventi comportino un'interruzione parziale o totale dell'attività, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario non può opporsi ai lavori di manutenzione straordinaria (modifiche, ampliamento, migliorie della struttura degli impianti sportivi) che il Concedente intende realizzare a propria cura e spese.

6.2.5. Interventi di adeguamento normativo

Sono a carico del Comune di Faloppio eventuali oneri relativi ad adeguamenti alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali.

7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1. IMPIANTI SPORTIVI

1. attuare la promozione sportiva che non differisca dalle attività previste nel presente capitolato e dalle manifestazioni calcistiche garantendo la perfetta funzionalità dell'impianto e il suo utilizzo con continuità per tutto l'anno sportivo;
2. non svolgere negli impianti sportivi e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato;
3. mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi, e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
4. assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali

smarrimenti, sottrazioni o furti;

5. assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili e immobili oggetto del presente capitolato mantenendoli in perfetta efficienza e garantendone la sicurezza;
6. segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco secondo le modalità indicate all' art. 6.2;
7. effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della presente concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
8. non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci e a interventi tecnici, limitatamente al tempo per ciò necessario;

7.2. ATTIVITÀ SPORTIVE APERTE AL PUBBLICO

1. garantire il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei relativi attestati, tali da garantire l'emergenza antincendio e di primo soccorso durante tutte le attività e la presenza di personale idoneo per prevenire atti di violenza o danni verso persone o cose (safety and security);
2. garantire il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti sportivi in base all'agibilità degli stessi e alle prescrizioni normative e regolamentari non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti;
3. munirsi delle prescritte autorizzazioni di agibilità nel caso in cui vengano organizzate manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno dell'impianto (spazi interni o area esterna).

7.3. SPESE NECESSARIE PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo ed, in ogni caso, a provvedere entro 15 giorni dalla data della firma del contratto ad intestarsi le utenze;
2. assumere a proprio carico le tasse, le imposte e i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
3. provvedere a propria cura al pagamento di tutte le spese di pulizia, di custodia, di cancelleria, spese telefoniche e spese inerenti all'organizzazione del servizio;
4. provvedere a raccogliere e smaltire i rifiuti secondo i principi della normativa vigente in materia e secondo i regolamenti in materia del Comune di Faloppio;
5. assicurare la gestione della sicurezza, la custodia, la pulizia dei locali, dei servizi e la manutenzione del verde;
6. assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza degli impianti tecnici (riscaldamento, idraulico, elettrico) secondo le modalità operative indicate;
7. garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
8. effettuare gli interventi e sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 6.1, necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato nonché delle attrezzature e arredi in dotazione allo stesso;

7.4. PERSONALE

1. Svolgere il servizio con personale qualificato e ritenuto idoneo per le mansioni richieste. Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento corretto, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, ad essere munito di tessera di riconoscimento con indicazione delle generalità del lavoratore e secondo le modalità indicate nel successivo art. 18;
2. ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione e assistenza ai lavoratori e delle malattie professionali nonché applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative retributive non inferiori risultanti dal C.C.N.L. IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITA' SPORTIVE (cod.CNEL H14) o equivalenti;
3. rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2021 e s.m. nel Titolo V Disposizioni in materia di lavoro Sportivo;
4. assumersi in toto la responsabilità dell'operato svolto dal personale e/o collaboratori individuati per tutta la durata della concessione per lo svolgimento dei servizi, esonerando il Comune di Faloppio da responsabilità e controversie che possano sorgere, a qualsiasi titolo, con il personale dipendente e/o collaboratori;
5. garantire, qualora si avvalga nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche di personale volontario che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro esclusivamente con finalità amatoriali ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 36/2021 e s.m., che le prestazioni sportive dei volontari non siano retribuite in nessun modo ma coperte da assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi.

7.5. VARIE

6. sporgere formale denuncia e informare gli uffici competenti non appena venuto a conoscenza di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune;
7. garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
8. osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e igiene, i regolamenti comunali, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
9. effettuare l'acquisto e il posizionamento di presidi medico-chirurgici, del defibrillatore per il primo soccorso, nel rispetto della normativa vigente, se non presente nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive e garantirne la corretta manutenzione; ai fini di un adeguata prevenzione, almeno un operatore presente nelle strutture dove si svolgono le attività sportive e motorie, deve essere in possesso di certificato BASIC Life Support and Defibrillation (BLS-D); (Art. 42 del D.lgs 36/2021 comma 6);
10. sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli affittuari degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
11. effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della presente concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
12. tenere indenne il Comune di Faloppio da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia. Qualora si ravvisassero danni

arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il Concedente provvederà ad addebitare al Concessionario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno;

8. ONERI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna:

1. ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6.2 e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture nelle condizioni definite nel verbale di consegna, per tutta la durata indicata nell'art. 2,
2. nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari delle società sportive utilizzatrici.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli indicati all'art. 6.2 sono a carico al Concessionario.

9. REFERENTE E DOMICILIO

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto entro e non oltre 15 gg. dall'inizio dell'affidamento il nominativo, i numeri telefonici e l'indirizzo mail di un referente che dovrà essere sempre reperibile da parte del Concedente in caso di emergenza. Il concessionario dovrà inoltre comunicare, entro il termine sopra indicato, l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni previste nel presente capitolato.

Il referente, ha inoltre, il compito di raccordo operativo con gli Uffici Comunali al fine di porre in atto tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di richieste e/o segnalazioni da parte del Concedente e/o rilevate dal Concessionario.

Il Concessionario dovrà inoltre indicare in sede di gara il domicilio cui il Concedente potrà effettuare tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente capitolato.

10. ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni) il Concessionario:

- è tenuto a dotarsi e ad aggiornare periodicamente il Piano di Sicurezza e valutazione dei rischi per l'uso degli impianti;
- nomina il responsabile della sicurezza nonché i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi, provvede alla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- assume tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta;
- si assicura che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte;
- provvede all'acquisto del materiale di primo soccorso ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2021 comma 6 e come indicato al precedente art. 6 punto g);
- assicura il personale contro gli infortuni con l'obbligo di far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche;

Resta a carico del Concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario si impegna altresì a produrre il piano per la sicurezza del lavoro in ciascuna struttura dove verrà impiegato personale dipendente.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione della concessione.

11. ATTIVITÀ PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

È consentito al Concessionario l'utilizzo di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie, del Regolamento Comunale sulla pubblicità.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro il 31 gennaio di ogni anno il dettaglio della pubblicità esposta, (indicazione sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi, eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per pubblicità visiva come striscioni ecc.) all'ufficio Comunale competente ai fini della applicazione dell'imposta annua. È facoltà degli uffici competenti di procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione. La pubblicità non può contenere messaggi o informazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica, aventi oggetto politico, sindacale religioso, che richiamino stili di vita contrari alla morale o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (uso di tabacco, alcolici ecc.) che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili o persone fisiche che non siano personaggi pubblici.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità che arrechi danno all'immagine o che sia inadatto alla struttura sportiva o nel caso in cui sia contrario al decoro o lesivo del pubblico interesse e/o non rispetti quanto indicato nel paragrafo precedente.

Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale informativo della stessa.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi eventualmente utilizzati per la pubblicità.

12. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DI REGOLAMENTI

È fatto comunque obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande che abbiano attinenza con il servizio assunto, anche se non espressamente previsto nel presente capitolato. Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

13. STRUMENTI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve presentare al Concedente:

1. entro il 31 gennaio di ogni anno di durata del contratto:

il prospetto dell'eventuale pubblicità esposta al fine dell'applicazione dell'imposta comunale annua.

2. entro il 28 febbraio di ogni anno di durata del contratto:

- il bilancio consuntivo dell'Associazione sportiva concessionaria relativo all'anno sportivo terminato il

30/06 dell'anno precedente corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'organo statutario preposto suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione degli introiti derivanti dalle attività di ciascun impianto sportivo e con i relativi costi sostenuti per ciascun impianto per la gestione e la manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: entrate derivante dall'affitto dei campi, entrate da tornei, costi per manutenzioni, personale di custodia, pulizia e simili);

- giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute)
- il bilancio preventivo dell'Associazione sportiva concessionaria relativo all'anno sportivo in corso;

3. entro il 31 ottobre di ogni anno del contratto:

- copia delle polizze assicurative previste all'art. 20 debitamente quietanziate pena risoluzione del contratto;
- piano della sicurezza e/o aggiornamenti del piano della sicurezza come previsto dall'art. 10.

4. Entro il 30/06 di ogni anno di durata del contratto:

- copia del registro delle manutenzioni aggiornato e compilato.

Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta i chiarimenti e i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere agli impianti sportivi, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente capitolato;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e atte ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
- Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune di Faloppio la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venga richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto e/o per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente capitolato e comunque necessari a garantire la sicurezza nell'impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali come previsto dal successivo art. 20, salvo i casi di risoluzione previsti dalla presente concessione.

Nelle more di realizzazione di interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli impianti sportivi affidati.

Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere inviata al protocollo comunale e all'Ufficio Tecnico per conoscenza.

Nel caso di mancata trasmissione nei termini sopra indicati verrà applicata una penale di cui all'art. 20.

14. ELEMENTI ECONOMICI

14.1 INTROITO TARIFFE

Il Concessionario definisce le tariffe occasionali e a privati per utilizzi da parte di realtà sportive e amatoriali. Egli provvede alla riscossione delle tariffe tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

14.1 CONTRIBUTO COMUNALE

Il contributo comunale sarà corrisposto dal Comune con suddivisione in due tranches con scadenza 1 di Dicembre e 1 di Giugno di ogni anno previa presentazione di idonea documentazione fiscale.

L'importo sarà determinato nella misura definita in sede di gara in ribasso sulla base d'asta di € 13.000,00 oltre IVA.

15. GARANZIA DEFINITIVA – FIDEIUSSIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia della corretta esecuzione della concessione e del mantenimento in condizioni di integrità dei campi da calcio, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso il Concessionario, deve costituire, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Copia della fideiussione dovrà essere trasmessa al Comune di Faloppio entro e non oltre 10 gg. prima della stipula della concessione oppure, nelle more della sottoscrizione, entro 10 gg. prima della consegna degli impianti. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica da parte del Comune del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.

La garanzia prestata, contenente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ufficio Tecnico del Comune, garantisce la piena e perfetta esecuzione del contratto di concessione.

I beni mobili ed immobili dovranno essere riconsegnati allo scadere della concessione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Concessionario al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla garanzia presentata. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Concedente a titolo di risarcimento, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza della concessione con l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a contrarre entro 15 giorni dalla stipula del contratto una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO)

La durata delle coperture assicurative è pari a quella della concessione stessa con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e con limite annuo non inferiore al medesimo importo. Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza. Eventuali franchigie o scoperti restano ad esclusivo carico del Concessionario.

16. VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Contestualmente alla stipulazione del contratto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto allo stesso allegato.

Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione per tutta la durata del contratto. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

Il Concessionario è obbligato al termine del contratto a riconsegnare al Concedente gli impianti, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.

Nel caso di inottemperanza il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili oggetto del presente capitolato verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

17. DIVIETO DI CESSIONE E SERVIZI SUBAFFIDATI.

È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma quanto indicato nel presente capitolato, pena di risoluzione immediata dello stesso.

È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, i servizi sottoelencati:

- manutenzioni;
- servizi di controllo.

I contratti di servizio, anche per estratto, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente prima dell'attivazione del servizio. In tal caso il Concessionario rimarrà comunque responsabile nei confronti del Comune di Faloppio delle prestazioni affidate a terzi.

Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subaffidatario sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai servizi da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario dovrà mantenere indenne il Comune di Faloppio da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'impresa subaffidataria in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a fornire la documentazione riguardante le attività subaffidate.

18.VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del Concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di validità della concessione dovranno essere comunicati al Concedente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Concedente può opporsi alla modifica della titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta il pagamento di una penale come indicato nel successivo articolo 20. L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, all'immediata risoluzione della concessione.

19.RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concedente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

1. mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune e/o che abbia arrecato danni agli impianti sportivi derivanti da dolo o colpa grave;
2. mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente concessione;
3. mancata effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, mancata reintegrazione delle dotazioni nel caso siano venute meno nel corso della concessione
4. scioglimento o cessazione dell'Associazione / Società sportiva;
5. cessione a terzi in toto o in parte del contratto sottoscritto;
6. eventi di frode nell'esecuzione della concessione e degli obblighi della stessa o nel caso di frode a danno del Comune di Faloppio o di altri enti pubblici, accertati dalle autorità competenti;
7. mancanza/perdita dei requisiti di cui agli art. 94-98 del Decreto Lgs 36/2023 a seguito di accertamenti effettuati in fase successiva all'aggiudicazione;
8. gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente capitolato;
9. mancata presentazione delle polizze e delle garanzie assicurative previste nei termini indicati;
10. diversa destinazione degli impianti non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
11. reiterata inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

È prevista la facoltà del Concedente di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 190 del D. Lgs n. 36/2023 previo preavviso scritto di almeno 6 mesi, salvi i casi di particolare urgenza. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

20. PENALI

Qualora il Concessionario non adempia agli obblighi previsti dal presente Capitolato, il Concedente, previa contestazione scritta e assegnazione di un congruo termine per provvedere, salvo i casi di particolare urgenza, applica le penali indicate nella tabella seguente, fatti salvi il risarcimento dell'eventuale maggior danno e gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal presente Capitolato.

Mancata o incompleta esecuzione della manutenzione ordinaria entro il termine assegnato	da € 100 a € 1.500 per ciascuna contestazione
Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria senza autorizzazione	€ 500
Mancata pulizia degli impianti, degli spogliatoi, delle aree verdi o delle pertinenze	da € 100 a € 800 per ciascuna contestazione
Mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 13 entro i termini previsti	€ 200 per ogni documento
Mancata comunicazione delle variazioni soggettive previste dall'art. 18	€ 400
Comportamenti gravemente scorretti del personale nei confronti dell'utenza o del Comune accertati dal Concedente	€ 300 per ciascuna contestazione
Violazioni degli obblighi in materia di personale, sicurezza sul lavoro o tutela dei lavoratori che non comportino già la risoluzione della concessione	da € 200 a € 2.000
Sospensione ingiustificata del servizio	da € 500 a € 2.000
Violazione di altri obblighi previsti dal Capitolato non specificamente disciplinati	da € 200 a € 1.000

L'importo della penale è determinato tenendo conto:

- della gravità dell'inadempimento;
- della durata;
- dell'eventuale pregiudizio arrecato agli utenti o all'Amministrazione;
- dell'eventuale tempestiva eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento.

L'applicazione della penale è preceduta da contestazione scritta trasmessa mediante PEC. Il Concessionario può presentare controdeduzioni entro **15 giorni**. Decorso tale termine, ovvero rigettate motivatamente le controdeduzioni, il Responsabile del procedimento dispone l'applicazione della penale con proprio provvedimento. Le penali devono essere corrisposte entro **30 giorni** dalla comunicazione del provvedimento.

L'importo complessivo delle penali applicate in ciascun anno contrattuale non può superare il **10% del valore annuo della concessione**, ferma restando la facoltà del Concedente di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 19. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Concedente di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del

13/8/2010 e s.m.i. A tal fine, tutte le eventuali transazioni finanziarie relative alla concessione, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto corrente in base ai dati forniti al Comune dal Concessionario, comprese le generalità e i codici fiscali delle persone delegate alle operazioni. Quanto sopra dovrà essere osservato con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla concessione. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Il Concessionario provvede a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al concedente e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento degli eventuali subaffidatari agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso d'inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

22. RECESSO

22.1 CONCEDENTE

Il Concedente potrà recedere dalla concessione:

- alla data del 30/06 (conclusione anno sportivo) e con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse;
- con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della concessione.

La facoltà di recesso da parte del Concedente è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione mezzo di raccomandata r.r. o tramite PEC.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 190 del d. Lgs.vo 36/2023.

22.2 CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata r.r. o tramite PEC.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente, restituendo immobili e attrezzature adibite al servizio. Il contributo annuo verrà proporzionato alle mensilità di effettivo utilizzo e fino al giorno in cui avverrà il termine dell'uso degli impianti sportivi.

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente capitolato o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210-211-212 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno presentate al Foro di Como, fatta salva la previsione di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

24. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.26 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 (ex Legge del 3 agosto 2007 n.123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori Pubblici n.3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico del Concessionario in merito alla sicurezza sul lavoro.

25.Art. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla stipula del presente atto.
3. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza e i soggetti autorizzati al trattamento.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti di legge e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente, fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano termini differenti, e non saranno diffusi né comunicati senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie a enti pubblici o a consulenti o altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.
5. I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
7. L'Appaltatore potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR e dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.